



9^a edizione

D.Lgs. 231/01

Indagine nell'ambito delle
società quotate

Appendice:

Approfondimenti relativi alle società partecipate
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze



Executive Summary

*L'Indagine nell'ambito delle società quotate in merito al D.Lgs. 231/01, giunta alla nona edizione, si propone l'obiettivo di analizzare l'informativa fornita dagli emittenti al mercato in merito agli adempimenti ai sensi del D.Lgs. 231/01 (di seguito anche "Decreto") al fine anche di **acquisire indicazioni sull'evoluzione delle pratiche più diffuse** connesse all'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello" o "Modello 231").*

La crescente attenzione delle Pubbliche Autorità alla prevenzione e al contrasto della commissione di illeciti da parte delle organizzazioni ha determinato negli ultimi tempi l'introduzione di alcune novità di rilievo ai fini della costruzione e del funzionamento dei Modelli 231.

In particolare, il Legislatore è intervenuto direttamente sulla normativa che riguarda la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01, introducendo alcune modifiche che arricchiscono e rinnovano il catalogo dei reati presupposto.¹

Recentemente, inoltre, si sono registrate alcune novità che - pur non interessando direttamente la norma sulla responsabilità amministrativa - costituiscono elementi di impulso ai fini della costruzione e del funzionamento dei Modelli 231 da parte delle organizzazioni.

Partendo da quella più recente in ordine di tempo, si segnala che l'*International Organization for Standardization*, nell'ottobre 2016 ha emanato lo Standard (certificabile) ISO 37001, cd. "*Antibribery management system*", definendo gli elementi costitutivi di un sistema di gestione anticorruzione da ritenersi astrattamente efficace.

Lo Standard ISO 37001, che può essere implementato in maniera indipendente o collegato ad altri programmi di *compliance* già esistenti nelle organizzazioni, contiene molteplici punti di contatto con il Modello 231 e si presta pertanto da un lato a costituirne parte integrante, dall'altro a far perno su parti di esso.

Con riferimento invece al *whistleblowing*, elemento fondamentale per il corretto funzionamento degli strumenti di prevenzione e contrasto degli illeciti (incluso il Modello 231), sono stati registrati diversi interventi al fine del suo rafforzamento. Sono da citare in particolare:

- il D. Lgs. 72/2015 che ha modificato il TUB e il TUF, prevedendo tra l'altro l'obbligo per le banche e altri intermediari finanziari di dotarsi di specifiche misure di *whistleblowing*;
- le "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*" emesse nel 2015 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- le Linee Guida di *Transparency International* per la predisposizione di procedure in materia di *whistleblowing*;
- il Ddl n. 2208/16 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", al momento in discussione.

L'evoluzione dell'attuale contesto normativo e regolamentare che disciplina l'istituto del *whistleblowing* contribuirà certamente a stimolare nel prossimo futuro miglioramenti al funzionamento dei canali di segnalazione contemplati nei Modelli 231, per una maggior effettività / adeguatezza degli stessi.

Da ultimo, si osserva un significativo aumento del numero di società che richiedono il *Rating di Legalità*, la cui attribuzione è subordinata - tra altri aspetti - all'assenza di condanne per reati 231 in capo alla società ed ai correlati reati presupposto in capo all'imprenditore e che prevede punteggi incrementali in relazione all'adozione di Modelli 231, programmi anticorruzione e/o di programmi di *Corporate Social Responsibility*.

1 | Si faccia riferimento in particolare alle modifiche introdotte in tema di delitti informatici e trattamento illecito di dati (D. Lgs. 7 e 8/2016); falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (D. Lgs. 125/2016); finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. 153/2016), delitti contro la personalità individuale (L. 199/2016 che ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto il delitto di caporalato); corruzione e istigazione alla corruzione tra privati (D.Lgs. 38/2017). Considerata la loro recente introduzione, tali modifiche normative non costituiscono oggetto di analisi nella presente Survey.

Indice

Introduzione	7
1. Informativa relativa all'adozione e alle caratteristiche del Modello 231	13
1.1 <i>L'adozione del Modello</i>	14
1.2 <i>Disclosure sul Modello</i>	14
1.2.1 <i>L'adozione del Modello comunicata nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari</i>	14
1.2.2 <i>L'adozione del Modello comunicata attraverso il sito istituzionale della società</i>	15
1.3 <i>Il rapporto tra adozione del Modello e Programmi / Policy Anti-Corruzione</i>	17
1.4 <i>Il rapporto tra il Codice Etico e il Modello 231</i>	17
1.5 <i>I reati considerati nei Modelli</i>	19
1.6 <i>Lo stato di aggiornamento del Modello</i>	22
1.7 <i>Focus sul mercato AIM Italia - MAC</i>	22
2. Informativa relativa all'Organismo di Vigilanza	25
2.1 <i>Composizione dell'Organismo di Vigilanza</i>	26
2.2 <i>Continuità d'azione e interazione con gli organi societari</i>	30
2.3 <i>Il compenso dei membri dell'Organismo di Vigilanza</i>	31
2.4 <i>Budget dell'Organismo di Vigilanza</i>	31
2.5 <i>Durata dell'incarico e possibilità di revoca</i>	32
2.6 <i>Segnalazioni e informazioni all'Organismo di Vigilanza</i>	33
3. Considerazioni conclusive	35
4. Appendice – Indagine nell'ambito delle società MEF - 3° Edizione	39





Introduzione

I



Premessa e obiettivi

L'indagine, alla sua nona edizione, è stata condotta con riferimento agli emittenti titoli quotati sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana (di seguito anche "emittenti" o "società quotate").

La pubblicazione ha ad oggetto l'analisi dell'informativa fornita dagli emittenti al mercato e più in generale all'esterno, relativamente alle iniziative correlate al D.Lgs. 231/01. In particolare, obiettivo dell'indagine è l'acquisizione di informazioni in merito alle pratiche più diffuse tra le società quotate con riferimento ad alcuni particolari aspetti del Modello 231, includendo in tale ambito anche alcuni approfondimenti relativi all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV") e all'adozione di un Codice Etico aziendale.



Metodologia

L'indagine è stata condotta mediante l'analisi delle informazioni fornite dalle società e rese pubbliche tramite le seguenti fonti:

- **Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ex art. 123 bis del TUF** (di seguito, in breve, "Relazione sul Governo Societario"), pubblicata nel 2016;
- **Modello 231** o un suo estratto, qualora disponibili;
- **sito istituzionale.**

Le **informazioni impiegate** ai fini dell'indagine hanno in ogni caso considerato **quanto reso pubblico** dalle società **fino al 15 dicembre 2016**.

Nel prosieguo del documento, per "periodo oggetto di osservazione" si intende pertanto l'orizzonte temporale di riferimento delle informazioni considerate per le analisi, come sopra determinate.

Le informazioni sono state raccolte ed elaborate utilizzando il metodo operativo di seguito descritto.

A. Definizione delle informazioni oggetto di analisi

Si è provveduto alla definizione di alcuni "punti di attenzione"² oggetto dei successivi approfondimenti, quali ad esempio:

- le categorie di reato presupposto considerate nella predisposizione dei Modelli 231;
- lo stato di aggiornamento dei Modelli 231;
- l'individuazione e la composizione dell'Organismo di Vigilanza;
- il sistema delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

2 | Tali punti sono stati individuati tenendo in considerazione alcuni aspetti previsti dal dettato normativo, l'informativa attesa da Borsa Italiana (con particolare riguardo ai contenuti del Format per la redazione della Relazione sul Governo Societario, considerando le informazioni attese secondo il Format 2015), le indicazioni provenienti dalle best practices e dalle Linee Guida emesse dalle associazioni di categoria con riferimento a tali tematiche.



Caratteristiche del campione

B. Ricerca, nei documenti, delle informazioni relative all'adozione del Modello 231 ed ai "punti di attenzione"

Il primo passo dell'analisi è stato quello di approfondire, per ciascuna società, la comunicazione relativa all'adozione del Modello 231.

In caso di adozione del Modello 231, sono state raccolte alcune informazioni sulle caratteristiche dello stesso, su alcuni aspetti relativi all'Organismo di Vigilanza, nonché sull'adozione del Codice Etico in relazione alla disciplina legata agli aspetti disciplinati dal D.Lgs. 231/01.

C. Raccolta ed elaborazione delle informazioni

Le informazioni sono state successivamente raccolte ed organizzate in appositi *database*³ in funzione dei "punti di attenzione" individuati, strutturati in modo da consentire un immediato confronto tra le informazioni provenienti dalle singole società con riferimento ai diversi segmenti o mercati di quotazione.

L'universo di riferimento considerato per le analisi è rappresentato dalla popolazione delle società quotate sul Mercato Telematico Azionario⁴ (MTA) gestito da Borsa Italiana al 30 giugno 2016.

Le società quotate nel Mercato "AIM Italia - MAC"⁵ sono state escluse dall'universo statistico di riferimento in quanto sottoposte a prescrizioni regolamentari differenti rispetto agli altri segmenti gestiti da Borsa Italiana (non è prevista per tali realtà, ad esempio, la predisposizione della Relazione sul Governo Societario). In relazione alla significatività di tale mercato, si è provveduto comunque a fornire - all'interno del paragrafo ad esse dedicato - un *focus* specifico su alcune tematiche (ad esempio, in relazione all'informativa fornita sul sito connessa all'adozione, alla pubblicazione e all'aggiornamento del Modello 231, nonché alla costituzione dell'Organismo di Vigilanza).

Inoltre, sono state escluse dall'analisi le società che nel periodo relativo allo svolgimento degli approfondimenti non risultano aver reso disponibile l'informativa tramite la Relazione sul Governo Societario, ossia:

- le società di diritto estero, quasi tutte corrispondenti a casi di *double listing* (9 società);
- le società sospese dal mercato (4 società);
- le società in liquidazione o assoggettate a fallimento e/o altra procedura concorsuale (2 società);
- le società di nuova quotazione nell'anno di svolgimento delle analisi (2 società);
- 1 società che nel corso dell'esercizio di riferimento ha perfezionato un'operazione di fusione societaria;
- 1 società la cui informativa connessa all'implementazione del Modello non risulta sufficientemente chiara al fine dell'elaborazione delle analisi.

³ | Si precisa che negli archivi prodotti ed analizzati per le analisi sono presenti informazioni a partire dall'esercizio 2007, anno in cui è stato svolto, dalla nostra organizzazione, un primo studio sulle tematiche riguardanti l'informativa sul D.Lgs. 231/01.

⁴ | MTA - Mercato Telematico Azionario è il mercato principale di Borsa Italiana dedicato a imprese di media e grande capitalizzazione e allineato ai migliori *Standard* internazionali per permettere la raccolta di capitali provenienti da investitori istituzionali, professionali e privati. All'interno del mercato MTA i titoli possono posizionarsi sul segmento *Standard* (società con capitalizzazione tra 40 milioni e 1 miliardo di euro), sul segmento BLUE CHIP (società con capitalizzazione superiore a 1 miliardo di euro) e sul segmento STAR (dedicato alle società di capitalizzazione tra 40 milioni e 1 miliardo di euro, che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di liquidità, trasparenza informativa e corporate governance).

Gli altri mercati azionari presenti in Borsa Italiana fanno riferimento ai seguenti: AIM Italia MAC (dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita); MIV - Mercato degli Investment Vehicles (creato con l'obiettivo di offrire capitali, liquidità e visibilità ai veicoli di investimento con una chiara visione strategica).

⁵ | Il Mercato di Borsa Italiana AIM Italia - MAC, nato il 1 marzo 2012 dall'accorpamento dei segmenti AIM Italia e MAC, è dedicato alle piccole imprese e si fonda su requisiti d'accesso semplificati.

Alla data di riferimento dell'analisi, il campione delle 220 società identificate risulta articolato come di seguito illustrato⁶ (Grafico 1 e 2).

Mercato/Segmento di quotazione	Distribuzione società	
	Numero società	% sul totale
MTA-STAR	73	33%
MTA	147	67%
Totale	220	100%

Settore di riferimento	Distribuzione società	
	Numero società	% sul totale
Finanziario	48	22%
Non Finanziario	172	78%
Totale	220	100%

Grafico 1: Settore non finanziario





Grafico 2: Settore Finanziario



NOTA: Si precisa che, come di seguito di volta in volta specificato, l'insieme delle società di riferimento per lo svolgimento delle analisi comparative, considerato nel prosieguo del presente documento, può variare in base all'argomento oggetto dell'approfondimento, in considerazione del diverso livello di omogeneità informativa resa disponibile al riguardo.

6 | Fonte: sito istituzionale di Borsa Italiana.




Il modello di governance adottato dalle società del campione

Dalle informazioni rese disponibili dalle società analizzate in relazione al **modello di governance (o sistema di governo societario) adottato**, dalle 220 società del campione, è emerso che (**Grafico 3**):

- circa il 97% (214 società) ha adottato il c.d. “sistema tradizionale”;
- circa l’1% (2 società) ha adottato il c.d. “sistema monistico”;
- circa il 2% (4 società) ha adottato il c.d. “sistema dualistico”.

Sistema di Amministrazione	Settore di riferimento		Numero società
	Finanziario	Non finanziario	
Tradizionale	45	169	214
Dualistico	3	1	4
Monistico	-	2	2
Totale	48	172	220

Grafico 3: Settore Finanziario







Informativa relativa all'adozione e alle caratteristiche del Modello 231


L'adozione di un Modello 231, oltre a rappresentare un presupposto indispensabile per l'esonero da forme di responsabilità amministrativa, contribuisce al miglioramento dei meccanismi di controllo e alla gestione dei processi sensibili e concorre ad un incremento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.

1

1.1 L'adozione del Modello

Dagli approfondimenti condotti è emerso che delle 220 società considerate nelle analisi (Grafico 4):

Grafico 4: Adozione del Modello



- circa il **98%** (215 società) ha dichiarato di **aver adottato** un Modello 231;
- circa il **2%** (4 società) ha dichiarato di **non aver adottato** un Modello 231;
- 1 società **non ha fornito informazioni** in merito.

Tali risultati indicano un *trend* in linea con le analisi condotte con riferimento alla precedente edizione⁷.

⁷ | Dai risultati dell'indagine relativa all'esercizio precedente era emerso che:
• circa il 97% delle società (219 società) avevano dichiarato di aver adottato un Modello 231;
• circa il 2% delle società (5 società) avevano dichiarato di non aver adottato un Modello 231;
• 1 società non aveva fornito informazioni in merito.

⁸ | Tale aspetto risulta essere oggetto di approfondimento al successivo paragrafo.

1.2 Disclosure sul Modello

Ai fini delle analisi, sono state considerate le seguenti fonti di comunicazione verso l'esterno:

- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;
- il sito istituzionale della società.

1.2.1 L'adozione del Modello comunicata nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari

Borsa Italiana, al fine di assicurare un adeguato livello di informativa verso il mercato circa le pratiche di *governance* da documentare nella **Relazione sul Governo societario e gli Assetti Proprietari**, mette a disposizione degli emittenti un *Format*, in cui sono riportate le informazioni attese con riferimento all'allineamento ai principi dettati dal Codice di Autodisciplina. Il *Format* attualmente in vigore (rilasciato nel Gennaio 2017) non presenta, relativamente al paragrafo dedicato al Modello 231, variazioni e/o modifiche rispetto alla precedente versione.

Si riepilogano in breve le **informazioni attese con riferimento all'adozione dei Modelli 231** da parte degli emittenti **secondo quanto previsto dal Format di Borsa**:

- indicazione dell'eventuale adozione del Modello, da parte della società e/o delle società controllate aventi rilevanza strategica;
- illustrazione sintetica di alcuni elementi del Modello, in particolare:
 - le categorie di reato che il Modello intende prevenire;
 - l'individuazione, l'istituzione e la composizione dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (Organismo di Vigilanza), precisando se è stata valutata l'opportunità di attribuire le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale;
- riferimento alla pagina web in cui può essere consultato⁸.

Dalle analisi condotte è emerso che:

- circa il 98% delle 220 società incluse nel campione oggetto di analisi (215 società) ha comunicato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari l'avvenuta adozione di un Modello 231⁹ dedicando al medesimo, nella maggior parte dei casi, un apposito paragrafo nel capitolo sul Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi¹⁰;
- circa l'86% degli emittenti che dichiarano di aver adottato un Modello 231 (184 società) ha comunicato le tipologie di reati che il Modello intende prevenire;
- circa il 99% degli emittenti che dichiarano di aver adottato un Modello 231 (212 società) ha comunicato la composizione dell'Organismo di Vigilanza. Di questi, circa il 9% (19 società) ha previsto l'attribuzione delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale.


1.2.2. L'adozione del Modello comunicata attraverso il sito istituzionale della società

Il **sito istituzionale** delle società risulta uno dei canali preferenziali per diffondere le informazioni legate all'immagine della società ed ai principali aspetti di *Corporate Governance*.

Dagli approfondimenti effettuati è risultato che, tra le informazioni pubblicate sul sito istituzionale delle società, è generalmente inclusa la disponibilità del Modello 231 in versione integrale o parziale. In particolare si osserva che, delle 215 società che dichiarano di aver adottato un Modello 231 (**Grafico 5**):

- circa l'80% (173 società) ha pubblicato il proprio Modello - in versione integrale, parziale o un estratto¹¹ - sul proprio sito istituzionale;
- circa il 20% (42 società) non ha reso pubblico né il proprio Modello né un estratto dello stesso.

Grafico 5: Società che hanno comunicato sul sito istituzionale l'adozione di un Modello 231



Tra le società che hanno provveduto alla pubblicazione del Modello (173 società):

- circa il 25% (43 società) ha pubblicato sia la Parte Generale che le Parti Speciali, ove previste nella struttura complessiva del Modello;
- circa il 62% (108 società) ha pubblicato solo la Parte Generale del Modello;
- circa il 13% (22 società) ha pubblicato solo un estratto del Modello.

9 | Circa il 2% delle società (4 società) ha comunicato la mancata adozione di un Modello 231; 1 società non ha fornito informazioni in merito.


10 | In particolare, è emerso che:

- circa il 91% delle società (195 società) ha documentato le informazioni connesse al Modello 231 in un paragrafo/sotto paragrafo del capitolo sul Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
- circa il 7% delle società (16 società) ha documentato le informazioni connesse al Modello 231 in apposito capitolo/paragrafo sul Modello 231;
- circa il 2% delle società (4 società) ha inserito le informazioni all'interno di differenti paragrafi e/o capitoli quali, ad esempio, "Comitati" o "L'adesione al Codice di Autodisciplina" (senza la previsione di un capitolo/paragrafo dedicato).

11 | Per "versione parziale" si intende la pubblicazione per intero della Parte Generale o Speciale del Modello 231. Per "estratto" si intende la pubblicazione parziale della Parte Generale e/o Speciale del Modello adottato.

Solo in alcuni casi, sul sito istituzionale vengono fornite ulteriori informazioni connesse al Modello 231. In particolare, delle 215 società che dichiarano di aver adottato un Modello 231, è emerso che (**Grafico 6**):

Grafico 6: Informazioni disponibili sul sito istituzionale della società




■ Informazioni non disponibili sul sito
 ■ Informazioni disponibili sul sito

- circa il 45% (96 società) ha utilizzato il proprio sito per fornire ulteriori notizie connesse al Modello (a prescindere dalla pubblicazione del Modello);
- circa il 55% (119 società) non ha fornito ulteriori informazioni in merito.

In merito agli aspetti connessi al Modello 231 comunicati dalle società attraverso il proprio sito istituzionale (oltre alla pubblicazione del Modello in estratto o per intero), sono state fornite le seguenti specifiche informazioni, come riportate nel **Grafico 7**.

Grafico 7: Informazioni disponibili sul sito istituzionale della società




1.3 Il rapporto tra adozione del Modello e Programmi / Policy Anti-Corruzione

Gli approfondimenti effettuati hanno evidenziato che tra le 215 società del campione che hanno dichiarato di aver adottato un Modello 231 (Grafico 8):

- circa il 16% (35 società) ha fornito informazioni anche in merito all'adozione di Programmi/Policy Anti-Corruzione;
- circa l'84% (180 società) non ha fornito informazioni in merito.

Grafico 8: Informativa sull'adozione di Programmi/Policy Anti-Corruzione




I Programmi/Policy Anti-Corruzione rappresentano un ulteriore presidio attraverso il quale le società mirano a rafforzare le misure già in essere a mitigazione del rischio di corruzione. L'adozione di tali Programmi è, generalmente, preceduta da una specifica attività di valutazione che viene periodicamente riproposta al fine di garantire un monitoraggio costante del rischio di corruzione e valutare la necessità di implementazione delle misure preventive in essere.

I Programmi/Policy Anti-Corruzione definiscono i valori, i principi e le responsabilità a cui la società, tutti i dipendenti e tutti coloro che intrattengono con la società relazioni di affari o collaborazioni di altra natura, aderiscono¹².

1.4 Il rapporto tra il Codice Etico e il Modello 231

La rilevanza che il Codice Etico ha assunto nel corso degli anni è dimostrata dal crescente utilizzo di questo strumento da parte di tutte le società quotate. Si riporta di seguito, il dato di riferimento del periodo oggetto di osservazione comparato con i precedenti periodi, osservati nelle indagini precedenti (Grafico 9).

Grafico 9: Adozione del Codice Etico




Con riferimento al periodo oggetto di osservazione, l'utilizzo di tale strumento tra le società che comunicano di aver adottato un Modello 231 è ancora più rilevante: il 96% delle 215 società del campione che hanno dichiarato di aver adottato un Modello informa dell'adozione di un Codice Etico.

12 | Nel 2016 è stato sviluppato dall'International Organization for Standardization, lo Standard ISO 37001 "Antibribery management system" che definisce elementi e criteri oggettivi per la definizione ed implementazione di un sistema di gestione anticorruzione universalmente riconosciuto. L'ISO 37001 è rivolto a tutti gli enti operanti sia nel settore privato sia in quello pubblico, indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalla natura delle attività svolte ed è certificabile.

Tra le 211 società che informano dell'adozione di un Codice Etico circa il 97% delle società (205 società) fornisce informativa all'interno dello stesso dei reati richiamati dal rispettivo Modello 231. Gli illeciti considerati nel maggior numero dei Codici Etici sono i Reati contro la Pubblica Amministrazione, mentre, in nessun caso viene richiamato il reato di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Solo l'1% delle società (2 società) ha previsto un richiamo generico a tutte le famiglie di reato considerate dal D. Lgs. 231/01 (**Grafico 10**).

Grafico 10: Tipologie di reato richiamate nel Codice Etico



(*) Con l'espressione "tutte le famiglie di reato" si indica la previsione, nel Codice Etico, di un richiamo generico a tutte le famiglie considerate rilevanti dal D.lgs. 231/01.



1.5 I reati considerati nei Modelli

Il novero dei reati per i quali possono essere applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 è in continuo aggiornamento e diversificazione.

Più in particolare, le categorie dei reati che sono state introdotte nel Decreto dal 2001 al momento di svolgimento delle analisi sono:



- Reati contro la Pubblica Amministrazione, contemplati dagli artt. 24 (“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”) e 25 (“Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”) del D.Lgs. 231/01 (nei grafici, per brevità, indicati come “Reati contro la PA”);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, contemplati dall’art. 24-bis (“Delitti informatici e trattamento illecito dei dati”) del D.Lgs. 231/01 (nei grafici, per brevità, indicati come “Informatici”);
- Delitti di criminalità organizzata, contemplati dall’art. 24-ter (“Delitti di criminalità organizzata”) del D.Lgs. 231/01 (nei grafici, per brevità, indicati come “Criminalità”);
- Delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento, contemplati dall’art. 25-bis (“Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”) del D.Lgs. 231/01 (nei grafici, per brevità, indicati come “Falsità in monete”);
- Delitti contro l’industria e il commercio, contemplati dall’art. 25-bis.1 (“Delitti contro l’industria e il commercio”) del D.Lgs. 231/01 (nei grafici, per brevità, indicati come “Commercio”);
- Reati societari, contemplati dall’art. 25-ter (“Reati Societari”) del D.Lgs. 231/01;
- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, contemplati dall’art. 25-quater (“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”) del D.Lgs. 231/01 (nei grafici, per brevità, indicati come “Terrorismo”);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reato contemplato dall’art. 25-quater.1 (“Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”) D.Lgs 231/01 (nei grafici, per brevità, indicati come “Mutilazione”);
- Reati contro la personalità individuale, contemplati dall’art. 25-quinquies (“Delitti contro la personalità individuale”) del D.Lgs. 231/01 (nei grafici, per brevità, indicati come “Personalità”);
- Reati di Market Abuse, contemplati dall’art. 25-sexies (“Abusi di mercato”) del D.Lgs. 231/01;
- Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contemplati dall’art. 25-septies (“Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”) del D.Lgs. 231/01 (nei grafici, per brevità, indicati come “SSL”);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, contemplati dall’art. 25-octies (“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”) del D.Lgs. 231/01 (nei grafici, per brevità, indicati come “Riciclaggio”);
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore, contemplati dall’art. 25-novies (“Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”) del D.Lgs 231/01 (nei grafici, per brevità, indicati come “Diritto d’autore”);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, reato contemplato dall’art. 25-decies (“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”) del D.Lgs. 231/01;
- Reati ambientali, contemplati dall’art. 25-undecies (“Reati ambientali”) del D.Lgs. 231/01 (nei grafici, per brevità, indicati come “Ambientali”);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reato contemplato dall’art. 25-duodecies (“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) del D.Lgs 231/01 (nei grafici, per brevità, indicati come “Soggiorno irregolare”);
- Reati transnazionali, contemplati dalla L. 146/06 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”).

Nell'ambito delle 215 società del campione che hanno dichiarato di aver adottato un Modello 231, circa l'86% (184 società) ha fornito informazioni in merito ai reati considerati nei Modelli adottati.

Informativa in merito ai reati considerati nei Modelli adottati	Distribuzione delle società del campione analizzato		
	Ripartizione per settore, segmento di riferimento e sistema di governance	Numero società	% sul totale delle società che hanno fornito informativa sui reati considerati nei Modelli adottati
Finanziario	38	21%	79%
Non Finanziario	146	79%	85%
Totale	184	100%	
MTA	121	66%	82%
MTA-STAR	63	34%	86%
Totale	184	100%	
Tradizionale	179	97%	84%
Monistico	2	1%	100%
Dualistico	3	2%	75%
Totale	184	100%	

In base alle informazioni rese disponibili, si riporta di seguito uno schema riepilogativo delle categorie di reato considerate rilevanti¹³ dagli emittenti inclusi nel campione di riferimento, raffrontando i dati del periodo oggetto di osservazione con quelli del periodo precedente (Grafico 11).

Grafico 11: Tipologie di reato considerate rilevanti che il Modello intende prevenire



13 | Si intendono per "rilevanti" le categorie di reato in relazione alle quali le società si sono dotate di specifici presidi di controllo nella Parte Speciale del Modello adottato.

Come risulta dal Grafico, gli illeciti da prevenire considerati nel maggior numero dei Modelli sono i Reati societari. Il dato potrebbe leggersi, in primis, in relazione anche al carattere vincolante delle disposizioni contenute nella L.262/2005 (c.d. “Legge sulla Tutela del Risparmio”), aventi come obiettivo principale il rafforzamento del sistema dei controlli sull’informativa economico-finanziaria.

Con riferimento ai reati di più recente introduzione nel D.Lgs. 231/01:

1. In relazione al reato di “autoriciclaggio” (introdotto nell’art. 25-octies dalla L. n. 186 del 17 dicembre 2014), i risultati dell’indagine hanno mostrato che, relativamente alle 145 società che forniscono informazioni in merito ai reati ex art. 25-octies del D. Lgs. 231/01:

- circa il 46% (66 società) dichiara di aver già provveduto all’aggiornamento del proprio Modello in relazione a tale reato;
- circa il 54% delle società (79 società) non ha fornito informazioni in merito¹⁴.

2. In relazione, infine, ai più recenti aggiornamenti introdotti dalle leggi n. 68/2015 e 69/2015¹⁵, i risultati dell’indagine hanno mostrato che:

- circa il 21% (39 società) delle realtà che hanno fornito informativa in merito ai reati contemplati nei Modelli adottati dichiara di aver provveduto all’aggiornamento del proprio Modello in relazione a quanto previsto dalla legge n. 69 riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- circa il 16% (30 società) delle realtà che hanno fornito informativa in merito ai reati contemplati nei Modelli adottati dichiara di aver provveduto all’aggiornamento del proprio Modello in relazione a quanto previsto dalla legge n. 69 riguardo ai reati di Criminalità organizzata;
- circa il 29% (54 società) delle realtà che hanno fornito informativa in merito ai reati contemplati nei Modelli adottati dichiara di aver provveduto all’aggiornamento del proprio Modello in relazione a quanto previsto dalla legge n. 69 riguardo ai reati Societari;
- circa il 7% (13 società) delle realtà che hanno fornito informativa in merito ai reati contemplati nei Modelli adottati dichiara di aver provveduto all’aggiornamento del proprio Modello in relazione a quanto previsto dalla legge n. 69 riguardo ai reati Transnazionali;
- circa il 32% (58 società) delle realtà che hanno fornito informativa in merito ai reati contemplati nei Modelli adottati dichiara di aver provveduto all’aggiornamento del proprio Modello in relazione a quanto previsto dalla legge n. 68 riguardo ai reati Ambientali.

14 | Si rammenta a tale proposito che le analisi hanno tenuto conto delle informazioni rese disponibili dagli emittenti fino al 15 dicembre 2016.


15 | La legge n.68/2015 (in vigore dal 29 maggio 2015) introduce nel codice penale il Titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro l’ambiente ed apporta alcune modifiche ai reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, prevedendo nuove fattispecie e modificandone alcune richiamate nella precedente formulazione. Tra le fattispecie di nuova introduzione: "Inquinamento ambientale" (art. 452-bis, c.p.), "Disastro ambientale" (art. 452-quater, c.p.), "Delitti colposi contro l’ambiente" (art. 452-quinquies), "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (art. 452-sexies, c.p.), "Circostanze aggravanti" (art. 452-octies, c.p.). Tra le fattispecie modificate: "Bonifica dei siti" (art. 257 D.Lgs. 152/2006) e "Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti" (art. 260 D.Lgs. 152/2006). La legge n.69/2015 (in vigore dal 14 giugno 2015) introduce, invece, importanti novità in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, reati Societari, nonché, Criminalità organizzata e Transnazionali. Tra le principali novità in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione: la modifica del reato di "Peculato" (art. 314 c.p.), "Concussione" (art. 317 c.p.) e "Corruzione per l’esercizio della funzione" (art.318 c.p.). In materia, invece, di Reati Societari: l’introduzione della fattispecie di "Fatti di lieve entità" (art. 2621-bis c.c.) e la "Non punibilità per particolare tenuità" (art. 2621-ter c.c.). Infine, in relazione ai Reati di Criminalità organizzata e transnazionali: la modifica della fattispecie di "Associazione di tipo mafioso anche straniera" (art. 416-bis c.p.).

1.6 Lo stato di aggiornamento del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è per sua definizione dinamico e quindi soggetto ad aggiornamento continuo.

Tra le 173 società che hanno pubblicato il proprio Modello - anche parzialmente - sul rispettivo sito istituzionale, circa il 91% (157 società) ha inserito la data di aggiornamento sullo stesso documento. Si riporta nel grafico l'anno di ultimo aggiornamento del Modello (**Grafico 12**).

Grafico 12: Data di ultimo aggiornamento




1.7 Focus sul mercato AIM Italia - MAC

Le società quotate nel segmento di Mercato AIM Italia - MAC¹⁶, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti di Borsa Italiana, non hanno l'obbligo di documentare e pubblicare la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari sono tuttavia tenute a mantenere un sito istituzionale sul quale devono mettere a disposizione diverse informazioni societarie, tra cui "una descrizione del sistema di governo societario in essere e informazioni su eventuali comitati interni (laddove esistenti) all'organo amministrativo e relative responsabilità".

Dall'analisi condotta sui siti istituzionali delle 74¹⁷ società appartenenti al mercato AIM Italia - MAC, è emerso che (**Grafico 13**):

- circa il 44% (33 società) ha informato dell'adozione di un Modello 231 e specificamente:
 - circa il 32% (24 società) ha fornito sul proprio sito istituzionale informazioni relative all'adozione del Modello 231 e lo ha pubblicato almeno parzialmente;
 - circa il 12% (9 società) ha fornito informazioni relative all'adozione del Modello 231 ma non lo ha pubblicato, nemmeno in forma di estratto;
- circa il 56% (41 società) non ha fornito al riguardo nessuna informazione.

Grafico 13: Mercato AIM - MAC Informativa sul sito istituzionale delle società riguardante l'adozione del Modello



Informativa relativa all'aggiornamento del Modello
Tra le 33 società che hanno affermato di avere adottato un Modello 231 (**Grafico 14**):

- 3 società hanno dichiarato di averlo aggiornato nel 2016;
- 10 società hanno dichiarato di averlo aggiornato nel 2015;
- 5 società hanno dichiarato di averlo aggiornato nel 2014;
- 3 società hanno dichiarato di averlo aggiornato nel 2013;
- 1 società ha dichiarato di averlo aggiornato nel 2012;
- 1 società ha dichiarato di averlo aggiornato nel 2010;
- 1 società ha dichiarato di averlo aggiornato nel 2009;
- 9 società non hanno fornito ulteriori informazioni di dettaglio.

Grafico 14: Informativa relativa alla data di ultimo aggiornamento del Modello

2016: 3 società



2015: 10 società



2014: 5 società



2013: 3 società



2012: 1 società



2010: 1 società



2009: 1 società



Informativa relativa alla costituzione dell'Organismo di Vigilanza e all'adozione del Codice Etico


Alcune delle società quotate sul mercato AIM Italia - MAC hanno fornito, inoltre, informazioni riguardanti l'adozione del Codice Etico e l'individuazione di un Organismo di Vigilanza. In particolare, delle 74 società del campione:

- circa il 43% (32 società) ha informato dell'adozione di un Codice Etico e lo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale;
- circa il 15% (11 società) fa riferimento nel proprio sito istituzionale all'esistenza di un Organismo di Vigilanza.

Altre informazioni

Nessuna società quotata sul mercato AIM Italia - MAC risulta aver fornito sul proprio sito istituzionale informazioni relative ai reati contemplati nel Modello.





*Informativa
relativa
all'Organismo
di Vigilanza*

2


2.1. Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Tra le 215 società del campione che hanno dichiarato di aver adottato un Modello 231, l'informativa fornita in merito alla composizione dell'Organismo di Vigilanza (OdV) ha evidenziato che:

- circa il 94% (201 società) risulta aver istituito un OdV collegiale¹⁸;
- circa il 5% (11 società) risulta aver istituito un OdV monocratico;
- circa l'1% (3 società) non ha fornito informazioni sulla composizione del proprio OdV.

Si riporta di seguito il Grafico relativo alla composizione dell'Organismo di Vigilanza rilevata per gli emittenti inclusi nel campione di riferimento, che riporta i dati comparativi del periodo oggetto di osservazione e della precedente edizione dell'indagine (**Grafico 15**).

Grafico 15: Composizione dell'Organismo di Vigilanza



In relazione al rapporto tra il sistema di governo societario, il settore ed il segmento di quotazione e la composizione dell'OdV è emerso quanto segue:

Informativa sulla composizione dell'OdV	Distribuzione delle società del campione analizzato			
	Monocratica	Collegiale	Informazione non disponibile	Numero società
Ripartizione per settore, segmento di riferimento e sistema di governance				
Finanziario	1	47	-	48
Non Finanziario	10	154	3	167
Totale	11	201	3	215
MTA	8	131	3	142
MTA-STAR	3	70	-	73
Totale	11	201	3	215
Tradizionale	10	197	3	210
Monistico	1	1	-	2
Dualistico	-	3	-	3
Total	11	201	3	215

¹⁸ | In relazione al relativo dimensionamento, in 34 casi su 201 (pari a circa il 17%) il numero di componenti risulta uguale o superiore a 5.

Tra le 212 società del campione che hanno fornito informazioni in merito alla composizione dell'Organismo di Vigilanza (OdV) è emerso che:

- circa il 28% (58 società) risulta aver istituito un OdV (collegiale o monocratico) con solo componenti interni;
- circa il 14% (31 società) risulta aver istituito un OdV (collegiale o monocratico) con solo componenti esterni;
- circa il 56% (119 società) risulta aver istituito un OdV collegiale a composizione mista (componenti sia interni che esterni);
- circa il 2% (4 società) non ha fornito informazioni sulla composizione del proprio OdV.

Focus: componenti OdV	Monocratico	Collegiale
Componenti solo esterni	7	24
Componenti solo interni	3	55
Componenti sia interni che esterni	-	119
Informazione non disponibile	1	3
Totale	11	201

A seguito dell'introduzione della c.d. "legge di Stabilità 2012"¹⁹ è stata espressamente prevista dal legislatore la possibilità che le funzioni dell'Organismo di Vigilanza vengano attribuite, in relazione al sistema di governo societario adottato, al Collegio Sindacale (nel caso di adozione del sistema tradizionale), al Consiglio di Sorveglianza (nel caso di adozione del sistema dualistico) o al Comitato per il Controllo della Gestione (nel caso di adozione del sistema monistico).

In relazione al periodo oggetto di osservazione, si precisa che tra le 201 società del campione che hanno optato per una composizione collegiale dell'OdV:

- 19 società (circa il 9%) hanno informato che l'OdV coincide con il **Collegio Sindacale o equivalente**²⁰;
- 3 società (circa l'1%) hanno informato che l'OdV coincide con il **Comitato Controllo e Rischi**.

Inoltre, sempre con riferimento alla composizione dell'OdV, tra le 201 società del campione che hanno optato per una composizione collegiale dello stesso:

- circa il 27% (54 società) ha informato della presenza di almeno un **componente del Consiglio di Amministrazione** (o equivalente) di cui circa il 91% (49 società) ha informato della presenza di **almeno un Amministratore indipendente**²¹;
- circa il 24% (49 società) ha informato della presenza di **almeno un sindaco** (o equivalente);
- circa il 49% (98 società) ha informato della presenza del **Responsabile Internal Audit** nel proprio OdV;
- circa il 5% (11 società) ha informato della presenza di almeno un **componente della funzione Compliance**;
- circa il 10% (20 società) ha informato della presenza di almeno un **Responsabile Legale/Societario**;
- circa il 2% (4 società) ha informato della presenza di almeno un **componente della funzione Legale e Contenzioso del Lavoro**;
- circa l'1% (2 società) ha informato della presenza di almeno un **componente della funzione Amministrazione, finanza e controllo**;
- circa il 2% (5 società) ha informato della presenza di almeno un **componente della funzione Risorse Umane**;
- 1 società ha informato della presenza di almeno un **componente della funzione Rischi**;
- 1 società ha informato della presenza di almeno un **componente della funzione Controllo di Gestione**;
- circa il 75% (150 società) ha informato della presenza di **almeno un professionista esterno**, che nel 55% dei casi risulta ricoprire il ruolo di **Presidente dell'Organismo stesso**. A tale riguardo, si precisa che solo in 24 società (pari a circa il 12% degli emittenti con OdV collegiale), la composizione prevede solo la presenza di membri esterni²².

19 | A seguito dell'introduzione della legge di Stabilità 2012 (in vigore dal 1 gennaio 2012), all'art. 6 del D. Lgs. 231/01 è stato aggiunto il comma 4 bis, che recita: "Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".


20 | Si evidenzia che la maggior parte di tali società sono istituzioni finanziarie. Banca d'Italia con le "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - sistema informativo e continuità operativa" ha fornito indicazioni in merito all'attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, salvo motivate esigenze.

21 | L'art. 3 del Codice di Autodisciplina definisce l'Amministratore Indipendente come colui che "non intrattiene, né ha di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio".

22 | Conseguentemente, si rileva la presenza di OdV collegiali costituiti solo da membri interni nel 27% dei casi circa (pari a 55 casistiche).

Si riporta di seguito il grafico sulla composizione degli OdV collegiali relativamente al periodo oggetto di osservazione ed al precedente, al fine di fornire il relativo quadro comparativo (**Grafico 16**).

Grafico 16: La composizione dell'OdV collegiale




Con riferimento al periodo oggetto di osservazione, in merito alla presenza di almeno un Amministratore indipendente all'interno dell'OdV, si precisa che per circa il 73% di tali realtà (36 società) è specificata l'appartenenza di tale soggetto a Comitati istituiti in seno al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, con riferimento a tali casistiche (**Grafico 17**):

- nel 92% dei casi (33 società), si segnala l'appartenenza dell'Amministratore indipendente anche al Comitato Controllo e Rischi;
- nel 56% dei casi (20 società), si segnala l'appartenenza dell'Amministratore indipendente anche al Comitato per la Remunerazione;
- nel 39% dei casi (14 società), si segnala l'appartenenza dell'Amministratore indipendente anche al Comitato per le Nomine;
- nell'11% dei casi (4 società), si segnala l'appartenenza dell'Amministratore indipendente anche al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate²³.

I dati evidenziano pertanto che risulta frequente, nel caso in cui il componente dell'OdV sia anche un Amministratore indipendente, che lo stesso appartenga a più di un Comitato istituito in seno al Consiglio.

Grafico 17: Appartenenza dell'amministratore indipendente a Comitati istituiti in seno al consiglio




23 | Nei casi analizzati i "Comitati Indipendenti" sono stati istituiti dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento dei compiti indicati dalla "Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate". Secondo il Regolamento Consob - Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate n. 17221 del 12 marzo 2010 - art. 4, comma 3: "Le delibere sulle procedure e sulle relative modifiche sono approvate previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti o, per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, da consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza indipendenti".

Gli approfondimenti condotti con riferimento alla tipologia delle competenze dei membri esterni (per le società che hanno optato per l'istituzione dell'OdV – collegiale o monocratica – con componenti esterni) hanno evidenziato che (**Grafico 18**):


- circa il 32% delle società (48 società) il cui OdV prevede la presenza di almeno un componente esterno menziona competenze di natura legale, con particolare specializzazione in diritto penale e/o societario;
- circa il 15% delle società (22 società) il cui OdV prevede la presenza di almeno un componente esterno menziona competenze aziendali;
- 1 società menziona altre competenze, quali, ad esempio consulente del lavoro;
- circa il 65% delle società (98 società) non fornisce informazioni in merito.

Grafico 18: Ambito di competenza del professionista esterno

Competenza Legale: 48 società



Competenza Aziendale: 22 società



Altra competenza: 1 società



2.2. Continuità d'azione e interazione con gli organi societari

Secondo la dottrina ed in linea con le migliori prassi, l'OdV deve assicurare la regolarità dell'attività di vigilanza sulla base di una solida pianificazione e di una continua interazione con gli organi societari. Un'indicazione di massima sulla **continuità dell'attività di vigilanza** potrebbe derivare, ad esempio, dal dato relativo al numero di riunioni svolte durante l'anno o dall'esistenza di un Piano di Vigilanza.

Al riguardo, dall'analisi delle informazioni inserite nella Relazione sul Governo Societario gli Assetti Proprietari delle 215 società che dichiarano di aver adottato un Modello 231, si evince che:



Ha indicato il **numero delle riunioni tenute dall'OdV durante l'esercizio**. Il maggior numero di società del campione di riferimento si è riunito **4 volte** durante l'esercizio 2015, mentre alcuni organismi hanno svolto fino a 22 riunioni.



Ha fornito informazioni relative alla **natura delle attività svolte dall'OdV nell'esercizio**.



Ha menzionato l'esistenza di un **Piano di Vigilanza dell'OdV**.

Relativamente all'interazione con gli organi societari, dall'analisi dei documenti e delle informazioni disponibili per le 215 società che dichiarano di aver adottato un Modello 231 è emerso che:

- circa il 67% delle società (144 società) ha fornito informazioni sulla frequenza del **reporting programmato verso l'organo di gestione** (nel sistema tradizionale, il Consiglio di Amministrazione) ed in particolare:



- circa il 58% (122 società) ha fornito informazioni sulla frequenza del **reporting programmato verso l'organo di controllo** (nel sistema tradizionale, il Collegio Sindacale) ed in particolare:



2.3. Il compenso dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Dai risultati dell'indagine condotta è emerso che, delle 215 società che dichiarano di aver adottato un Modello 231:

- circa il 17% (36 società) ha documentato la previsione di compensi specifici per l'OdV;
- circa l'83% (179 società) non ha fornito informazioni.

Tra le ragioni addotte per l'attribuzione di un compenso specifico all'OdV, si riporta a titolo esemplificativo la seguente informazione: "(...) Ciò in considerazione del fatto che l'onerosità della carica è funzionale a garantire indipendenza nell'esercizio delle funzioni che esulano rispetto ai "compiti istituzionali" del singolo membro (sia esso componente il Consiglio di Amministrazione che dipendente della società) nonché in considerazione delle accresciute responsabilità - *omissis* - in capo ai componenti dell'OdV".

2.4. Budget dell'Organismo di Vigilanza

Le analisi condotte hanno evidenziato che delle 215 società che dichiarano di aver adottato un Modello 231:

- circa il 51% (109 società) ha disciplinato l'attribuzione di un budget all'OdV ed in particolare:
 - circa l'83% di esse (90 società) ha previsto che il budget debba essere approvato dal Consiglio di Amministrazione (o Consiglio di Gestione, nel sistema dualistico);
 - 1 società ha previsto che il budget debba essere approvato dal Consiglio di Sorveglianza (nel sistema dualistico);
 - circa il 17% di esse (18 società) non ha fornito informazioni in merito;
- circa il 10% (22 società) ha documentato la previsione della facoltà dell'OdV di richiedere eventuali ampliamenti del budget per specifiche esigenze ed in particolare:
 - circa il 77% di esse (17 società) ha previsto che l'ampliamento del budget debba essere approvato dal Consiglio di Amministrazione (o Consiglio di Gestione nel sistema dualistico);
 - circa il 18% di esse (4 società) ha previsto che l'ampliamento del budget debba essere approvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 1 società non ha fornito informazioni in merito alle modalità di approvazione di tali ampliamenti.

2.5. Durata dell'incarico e possibilità di revoca


Le analisi condotte hanno evidenziato che delle 215 società che dichiarano di aver adottato un Modello 231, circa il 56% (121 società) ha disciplinato la durata dell'incarico dell'OdV. In particolare:

- circa il 41% di esse (50 società) ha indicato una durata in carica dell'OdV pari a tre anni;
- circa il 27% di esse (33 società) ha indicato una durata in carica dell'OdV coincidente a quella del Consiglio di Amministrazione (nel sistema tradizionale) o del Consiglio di Gestione (nel sistema dualistico);
- circa il 7% di esse (9 società) ha indicato che la durata in carica dell'OdV viene stabilita nell'atto di nomina;
- circa il 5% di esse (7 società) ha indicato una durata in carica dell'OdV pari a un anno;
- circa il 10% di esse (13 società) ha indicato una durata in carica dell'OdV coincidente a quella del Collegio Sindacale o organo equivalente;
- circa il 5% di esse (6 società) ha indicato una durata in carica dell'OdV pari a due anni;
- 2 società hanno indicato che l'OdV rimane in carica "fino a revoca";
- 1 società ha indicato una durata in carica dell'OdV coincidente a quella del Comitato Controllo e Rischi.

Le analisi condotte hanno inoltre evidenziato che, delle 215 società che dichiarano di aver adottato un Modello 231, circa il 53% (113 società) ha trattato l'argomento della revoca e di esse (**Grafico 19**):

- circa l'84% (95 società) ha specificato le cause che possono determinare la revoca di un componente dell'OdV o dell'Organismo nel suo complesso;
- circa il 16% (18 società), pur indicando la possibilità di revoca, non ha specificato le cause che la possono determinare.

Grafico 19: Indicazione delle cause di revoca dell'OdV



Sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito dell'indagine, le più frequenti casistiche previste nei Modelli per la possibile revoca dei membri dell'Organismo di Vigilanza sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

- mancanza o perdita sopravvenuta dei requisiti di professionalità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione;
- sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- sentenza di condanna o provvedimento di condanna in sede amministrativa, anche non definitivi, emessi a carico della società in relazione ai reati previsti dal Decreto da cui risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
- grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello.

2.6. Segnalazioni e informazioni all'Organismo di Vigilanza

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni verso l'OdV le società dovrebbero istituire dei **canali informativi dedicati**.

Dai risultati dell'indagine si evince che circa il 73% delle società che dichiara di aver adottato un Modello 231

(156 società) ha dato evidenza nei documenti analizzati della tematica correlata ai canali per l'effettuazione di segnalazioni, mentre circa il 27% (59 società) non ha fornito informazioni in merito.


Informativa sulla tipologia di canale utilizzato per le segnalazioni all'OdV	Distribuzione delle società del campione analizzato		
	Numero società	% sul totale delle società che hanno informato sulla tipologia di canale utilizzato per le segnalazioni all'OdV	% sul totale delle società del campione appartenenti al settore/segmento che hanno informato sulla tipologia di canale utilizzato per le segnalazioni all'OdV
Ripartizione per settore, segmento di riferimento e sistema di governance			
Finanziario	34	22%	71%
Non Finanziario	122	78%	71%
Totale	156	100%	
MTA	101	65%	69%
MTA-STAR	55	35%	75%
Totale	156	100%	
Tradizionale	151	97%	71%
Monistico	2	1%	100%
Dualistico	3	2%	75%
Totale	156	100%	

Dall'analisi emerge che le società prevedono di norma la simultanea presenza di più canali di segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alle modalità di segnalazione, dalla lettura dei documenti disponibili relativi alle società che hanno fornito informazioni al riguardo (156 società) è emerso quanto segue (**Grafico 20**):

- circa il 74% (115 società) ha istituito un indirizzo e-mail specifico creato ad hoc;
- circa il 40% (62 società) ha istituito un indirizzo di posta;
- circa il 4% (6 società) ha indicato la disponibilità di un numero di telefono;
- 3 società hanno indicato la disponibilità di un fax.


Grafico 20: Tipologia di canale utilizzato per le segnalazioni all'OdV



In merito alla possibilità di effettuare segnalazioni all'Organismo di Vigilanza anche in forma "anonima", dalle analisi condotte sulle 156 che forniscono informativa al riguardo è emerso quanto segue (**Grafico 21**):

- circa il 24% di esse (37 società) ha inserito informazioni in merito alla possibilità esplicita che le segnalazioni possano formularsi anche in forma anonima;
- circa il 18% di esse (28 società) ha riportato informazioni in merito alla previsione di considerare esclusivamente le segnalazioni non anonime;
- circa il 58% di esse (91 società) non specificano la tipologia di segnalazioni (anonime/non anonime) prese in considerazione dall'Organismo di Vigilanza.

Grafico 21: Previsioni di segnalazioni anche "anonime" all'OdV





Considerazioni conclusive

3

I risultati dell'indagine confermano l'ormai **generale adozione di un Modello 231 e di un Codice Etico aziendale** da parte degli emittenti.

In merito alla **composizione dell'Organismo di Vigilanza**, gli approfondimenti condotti confermano la **generale tendenza all'individuazione di organismi collegiali**, in cui la presenza di soggetti esterni si rileva nella maggioranza degli emittenti (ancorché l'individuazione di OdV costituiti esclusivamente da soggetti esterni risulti contenuta). L'attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale, possibilità introdotta dalla Legge di Stabilità 2012, è al momento un'opzione non percorsa con sistematicità dagli emittenti.

In merito ai reati rilevanti, le categorie più significative, cioè quelle previste nel maggior numero dei Modelli adottati dagli emittenti oggetto del campione, continuano ad essere i Reati contro la Pubblica Amministrazione, i Reati societari, i Reati di Market Abuse ed i Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le analisi condotte confermano la **generale tendenza a fornire l'informativa** attesa da Borsa Italiana **sull'adozione del Modello 231, sulla composizione dell'OdV e sui reati presupposto** considerati nei Modelli (ci si riferisce in particolare al Format per la redazione dalla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari).

A fronte di questa tendenziale uniformità, si continua ad osservare una certa disomogeneità in relazione alle prassi seguite in merito ad alcuni aspetti non oggetto di specifiche indicazioni/attese informative, legati:

- alla pubblicità del Modello (ci si riferisce in particolare ai contenuti del Modello pubblicati sui siti);
- alle informazioni in merito allo stato di aggiornamento del documento;
- ad alcuni aspetti caratterizzanti l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (la disparità emerge con particolare riguardo alle informazioni relative al compenso spettante ai membri dell'OdV, al budget conferito all'OdV, alla durata in carica e alle cause di revoca dei componenti dell'OdV e dell'Organismo nel suo complesso, alle informazioni relative all'interazione dell'OdV con altri organi societari e reporting ai vertici aziendali, nonché alla gestione delle segnalazioni).

In particolare, i risultati della presente indagine evidenziano che:

- circa il 98% delle società dichiara di aver adottato un Modello 231;
- circa il 91% delle società che hanno pubblicato il proprio Modello (anche parzialmente) ha inserito la data di ultimo aggiornamento dello stesso documento;
- circa il 94% delle società che hanno dichiarato di aver adottato un Modello 231 risulta aver istituito un OdV collegiale, mentre solo il 5% risulta aver istituito un OdV monocratico e l'1% non ha fornito informazioni sulla composizione del proprio Organismo di Vigilanza;
- circa il 75% delle società che ha optato per una composizione collegiale del proprio OdV ha informato della presenza di almeno un professionista esterno;
- circa il 17% delle società che dichiarano di aver adottato un Modello 231 esplicita la previsione di compensi specifici per l'OdV;
- delle società che dichiarano di aver adottato un Modello 231:
 - circa il 51% informa di aver previsto uno specifico budget per l'OdV;
 - circa il 56% informa sulla disciplina della durata dell'incarico dell'OdV;
 - circa il 73% fornisce evidenza dei canali utilizzati per l'effettuazione delle segnalazioni.


I risultati della presente indagine, rapportati a quelle precedenti, evidenziano:

- un'informativa pressoché costante connessa al Modello e alle sue caratteristiche, non solo attraverso la pubblicazione del Modello o di un suo estratto sul sito istituzionale della Società ma anche attraverso informazioni integrative pubblicate nello stesso sito o su altri documenti istituzionali della Società stessa (come ad esempio, il bilancio d'esercizio);

- la generale propensione ad aggiornare il Modello in relazione alle modifiche normative apportate dal legislatore;
- una **composizione prevalentemente collegiale dell'Organismo di Vigilanza**;
- un andamento crescente del numero di società che prevedono **almeno un professionista esterno** quale componente del proprio OdV;
- una tendenza sostanzialmente costante relativamente alla **presenza di almeno un sindaco** e del Responsabile **Internal Audit** nell'Organismo di Vigilanza;
- l'assegnazione di uno specifico budget all'Organismo di Vigilanza approvato dall'organo dirigente;
- la formale esplicitazione delle condizioni di eleggibilità e revoca dell'Organismo di Vigilanza;
- il generale ricorso all'istituzione di una casella di posta elettronica dedicata per le segnalazione da effettuare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il trend relativo all'intero campione di società quotate per gli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 ha evidenziato:

- il consolidamento del dato relativo all'informativa sull'adozione del Modello da parte delle società del campione – nel 2010 il 79% delle società forniva questa informazione, il 97% nel 2011, 2012, 2013 e 2014 ed il 98% nel 2015;
- il consolidamento del dato correlato all'informativa sulla composizione dell'organismo di vigilanza - nel 2010 il 76% delle società forniva informazioni in merito, il 97% nel 2011 e il 99% nel 2012, 2013, 2014 e 2015;
- un andamento crescente in merito all'informativa relativa ai reati contemplati nel Modello adottato dalle società –nel 2010 il 71% delle società forniva informativa in merito, il 78% nel 2011, l'81% nel 2012 e l'82% nel 2013, nel 2014 e l'86% nel 2015.





*Indagine
nell'ambito delle
società MEF -
3° Edizione*

Appendice

1. Premessa, obiettivi e metodologia

2. Caratteristiche del campione

3. Informativa relativa alle caratteristiche dei Modelli 231

3.1 L'adozione del Modello comunicata attraverso il sito istituzionale della società

3.2 I reati considerati nei Modelli 231

3.3 Lo Stato di aggiornamento del Modello 231

3.4 Il Codice Etico

4. Informativa relativa all'Organismo di Vigilanza

4.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza

4.2 Interazione con gli organi societari

4.3 Budget dell'Organismo di Vigilanza

4.4 Durata dell'incarico e possibilità di revoca

4.5 Informazioni e Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

5. Informativa relativa alla c.d. normativa Anticorruzione

5.1 Istituzione della sezione "Amministrazione Trasparente"

5.2 Il Piano di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.)

a. Adozione e pubblicazione del Piano di Prevenzione della Corruzione

b. Orizzonte temporale del Piano di Prevenzione della Corruzione

c. Canali di segnalazione delle eventuali violazioni del Piano

5.3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.)

a. Nomina del Responsabile

b. Ruolo ricoperto nell'organizzazione

c. Coincidenza del R.P.C. con il Responsabile della Trasparenza

d. Interazione con l'OdV e gli altri organi societari

1. Premessa, obiettivi e metodologia

L'Indagine nell'ambito delle società MEF, alla terza edizione, si propone l'obiettivo di approfondire le pratiche più diffuse in relazione a specifici aspetti del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 dalle società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito anche "società MEF"), anche attraverso alcuni dati comparativi correlati all'informativa fornita da tali realtà in relazione alla c.d. "normativa Anticorruzione" (facendo riferimento, in particolare: alla Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", al Piano Nazionale Anticorruzione, alle linee guida emanate da A.N.AC.²⁴ ed al D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni")²⁵.

Sia il D.Lgs.231/01, sia la normativa Anticorruzione perseguono una analoga finalità: entrambe mirano a **contrastare il fenomeno della corruzione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese** richiedendo meccanismi di analisi e gestione del rischio con lo scopo di prevenire la commissione di fatti corruttivi e con l'effetto di **consentire l'esonero da responsabilità**, qualora le misure adottate **siano adeguate**.

A fronte di questa analogia, si riscontrano però differenze importanti, tra cui:

- la **"natura" della responsabilità** introdotta: il D.Lgs.231/01 disciplina un'ipotesi di responsabilità **sostanzialmente penale**, mentre, la legge n. 190/2012 introduce forme di **responsabilità erariale, disciplinare e dirigenziale che gravano sulla persona fisica** investita del ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, quando il fatto posto in essere all'interno dell'ente abbia cagionato un danno allo stesso;

- l'**illecito "presupposto"**: il D.Lgs.231/01 fa riferimento alle **fattispecie tipizzate** dal codice penale, **sotto il profilo "attivo"**, quali ad es.: concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità ecc. La legge n. 190/ 2012, invece, prevede una formulazione del reato di corruzione **molto più ampia**, volta a ricomprendere **ogni abuso di potere per un vantaggio privato**, con la conseguenza che la responsabilità può sorgere non solo a fronte del verificarsi di uno qualunque dei delitti contro la pubblica amministrazione previsto dal codice penale, ma anche a fronte di ogni condotta attiva o passiva che si ripercuota sull'efficienza dell'amministrazione.

La scelta di approfondire le informazioni correlate alle società MEF deriva sia dalla natura delle attività svolte e dalla partecipazione pubblica al capitale sia dal fatto che le stesse sono astrattamente interessate da entrambi gli ambiti normativi sopraccitati. Tali realtà, infatti, sono portatrici di un interesse collettivo di non trascurabile rilevanza, da cui ne discende un particolare significato nell'attuale contesto economico. L'indagine si propone di analizzare, anche per tali realtà, la qualità dell'informativa fornita al mercato per le tematiche oggetto di approfondimento.

Le informazioni sono state raccolte ed elaborate con il metodo operativo descritto in precedenza (si veda in particolare il paragrafo *Introduzione*).

24 | Nel 2016 l'A.N.AC. ha approvato in via definitiva le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016". E' stato inoltre pubblicato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 nel quale, tra le principali novità rispetto alla precedente edizione, si ricordano: a) l'identificazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti direttamente destinatari del PNA, che sono stati ampliati; b) la misura della rotazione finalizzata a contemperare l'esigenza primaria di prevenire il rischio corruttivo con l'autonomia organizzativa e l'efficacia dell'azione amministrativa; c) la trasparenza, nell'ambito della quale sono state fornite indicazioni più specifiche e al contempo adottate le misure di semplificazione; d) la trasmissione dei dati per la quale è stata previsto che l'organo di indirizzo che adotta il P.T.P.C. ne curi anche la trasmissione all'ANAC.

25 | Le società MEF sono tenute a conformarsi al sistema di prevenzione delineato dal D.Lgs.231/01, adottando un modello di organizzazione e gestione che garantisca la prevenzione dei reati previsti dal citato Decreto, integrato da misure idonee a prevenire anche i reati di cui alla legge n. 190 del 2012, limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte.

2. Caratteristiche del campione

Alla data di riferimento per la conduzione delle analisi, le società partecipate dal MEF risulta 30²⁶ di cui:

- 6 quotate sul segmento MTA²⁷;
- 24 non quotate in Mercati Regolamentati²⁸.

La ripartizione delle stesse in base al settore di riferimento è schematizzata di seguito:

Settore	Distribuzione società	
	Numero società	% sul totale
Finanziario	6	20%
Non finanziario	24	80%
Totale	30	100%

E' stata esclusa dall'analisi una realtà appartenente al settore non finanziario che non ha fornito - né sul sito né su altri documenti pubblici - informazioni utili ai fini della presente indagine.

Sono state quindi considerate nel campione oggetto dell'indagine:

- le società MEF (25 società) che hanno pubblicato il proprio Modello 231 nella versione integrale o un estratto dello stesso;
- le società che, pur non rendendo pubblico il proprio Modello 231, hanno fornito informazioni in merito sul rispettivo sito istituzionale (4 società).

Si precisa che anche con riferimento a tali realtà, l'insieme delle società considerate per lo svolgimento delle analisi comparative riportate di seguito può variare in base all'argomento oggetto dell'approfondimento, in considerazione del diverso livello di omogeneità informativa resa disponibile.

3. Informativa relativa alle caratteristiche dei Modelli 231

3.1 L'adozione del Modello comunicata attraverso il sito istituzionale della società

Per le 29 società MEF incluse nel campione, sono state rilevate le seguenti ulteriori informazioni fornite attraverso il sito istituzionale (**Appendice - Grafico 1**):


1. tutte le società hanno fornito la comunicazione relativa all'adozione del Modello e di un Codice Etico e/o simile (es. codice condotta/Codice Comportamento);
2. circa il 31% di esse (9 società) ha fornito una breve descrizione del D.Lgs. 231/01;
3. circa il 10% di esse (3 società) ha fornito l'informativa connessa alle modalità di adozione / aggiornamento del Modello;
4. circa il 7% di esse (2 società) ha fornito la descrizione del Modello, ovvero della struttura dello stesso;
5. circa il 24% di esse (7 società) ha fornito l'informativa sull'avvenuta istituzione dell'Organismo di Vigilanza;
6. circa il 45% di esse (13 società) ha fornito la descrizione della composizione dell'Organismo di Vigilanza;
7. circa il 28% di esse (8 società) ha fornito la comunicazione delle modalità e dei canali di trasmissione delle segnalazioni verso l'OdV per la violazione del Modello/Codice Etico;
8. circa il 7% di esse (2 società) ha fornito l'informativa relativa al reporting dell'OdV agli organi societari.

26 | Fonte: sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze detiene una partecipazione di maggioranza/controllo in 29 società, mentre in 1 società detiene una partecipazione non di maggioranza.

27 | Le azioni quotate sul mercato MTA di Borsa Italiana si suddividono in Blue Chip, Star e Standard, a seconda delle dimensioni e dei requisiti specifici soddisfatti da ciascuna di esse.


28 | Le 24 società non quotate non sono per disposizione normativa assoggettate alla Legge 262/2005 s.m.i. (c.d. "Legge sulla Tutela del Risparmio"), tuttavia il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per rafforzare il sistema dei controlli sull'informativa economico-finanziaria ha previsto che contestualmente all'approvazione del bilancio 2006 venisse inserita, negli statuti delle società dallo stesso controllate non quotate, la clausola relativa alla nomina del Dirigente Preposto, rendendo le disposizioni di cui alla l. 262/2005 applicabili e vincolanti anche per queste.

Appendice - Grafico 1: Informativa integrativa presente sul sito istituzionale della società



Tra le 25 società MEF che hanno pubblicato sul proprio sito istituzionale il relativo Modello 231 (Appendice - Grafico 2):

Appendice - Grafico 2: Modello disponibile sul sito




- circa il 24% (6 società) ha pubblicato un estratto del Modello;
- circa il 36% (9 società) ha pubblicato la Parte Generale del Modello;
- circa il 40% (10 società) ha pubblicato sia la Parte Generale che le Parti Speciali del Modello (ove previste).

3.2 I reati considerati nei Modelli 231

Il grafico seguente (**Appendice - Grafico 3**)²⁹ schematizza le categorie di reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 considerate dalle 25 società del campione che hanno pubblicato il Modello sul proprio sito istituzionale.

Appendice - Grafico 3: Tipologie di reato che il Modello intende prevedere




3.3 I reati considerati nei Modelli 231

Il grafico seguente (**Appendice - Grafico n. 4**) schematizza l'informazione relativa alla data di ultimo aggiornamento disponibile sul Modello 231 adottato dalle 25 società MEF incluse nel campione che hanno pubblicato il Modello sul proprio sito istituzionale.

Si segnala, in proposito, che circa il 28% di esse (7 società) ha indicato di aver aggiornato il proprio Modello nel 2016.

Appendice - Grafico 4: Nel Modello: data di ultimo aggiornamento



3.4 Il Codice Etico

Anche per le società MEF è confermato l'utilizzo e l'importanza di tale strumento, infatti tutte le 29 società incluse nel campione di riferimento forniscono informazioni in merito all'adozione di un Codice Etico.


29 | Per la legenda dei reati cfr. paragrafo 1.5 "I reati considerati nei Modelli".

4. Informativa relativa all'Organismo di Vigilanza

4.1 Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Dalle informazioni rese pubbliche dalle 29 società MEF incluse nel campione è emerso che (Appendice - Grafico 5):

Appendice - Grafico 5: Composizione Organismo di Vigilanza



■ Collegiale ■ Monocratico □ Informazione non disponibile

- circa l'86% (25 società) ha istituito un OdV collegiale³⁰;
- circa il 7% (2 società) ha istituito un OdV monocratico;
- circa il 7% (2 società) non ha fornito informazioni sulla composizione del proprio OdV.

Focus: componenti OdV	Monocratico	Collegiale
Componenti solo esterni	2	4
Componenti solo interni	-	3
Componenti sia interni, sia esterni	-	16
Informazione non disponibile	-	2
Totale	2	25

L'indagine condotta ha evidenziato che, con riferimento alla composizione dell'OdV, relativamente alle 27 società che forniscono informazioni in merito:


- circa il 11% (3 società) ha informato della presenza di almeno un amministratore nel proprio OdV;
- circa il 7% (2 società) ha informato della presenza di almeno un sindaco nel proprio OdV;
- circa il 52% (14 società) ha informato della presenza del Responsabile Internal Audit nel proprio OdV;
- circa il 19% (5 società) ha informato della presenza del Responsabile Legale nel proprio OdV;
- 1 società³¹ ha dichiarato di avere un OdV coincidente con il Collegio Sindacale;
- 2 società non forniscono informazioni di dettaglio rispettivamente al componente interno del proprio OdV.

Circa l'81% (22 società) dichiara la presenza di almeno un professionista esterno nel proprio OdV, che in 21 società ricopre il ruolo di Presidente dell'organismo stesso. In 7 casi, l'OdV risulta costituito da componenti esclusivamente esterni³².

Dall'analisi condotta è emerso che, con riferimento alle 22 società che hanno informato della presenza di almeno un membro esterno dell'OdV:

- circa il 41% di esse (9 società) ha fatto riferimento a competenze di natura legale;
- circa il 23% di esse (5 società) ha fatto riferimento a competenze aziendali/economiche;
- circa il 77% di esse (17 società) non ha specificato le competenze dei professionisti esterni presenti nel proprio OdV.

Appendice - Grafico 6: Ambito di competenza dei professionisti esterni presenti nell'OdV



³⁰ Di esse, 4 società hanno istituito un Organismo costituito da 5 o più componenti

³¹ Si tratta di un'istituzione finanziaria.

³² In 2 soli casi l'OdV risulta costituito invece esclusivamente da membri interni

4.2 Interazione con gli organi societari

Relativamente all'interazione con gli organi societari, dall'analisi delle informazioni disponibili è emerso che con riferimento alle 29 società MEF incluse nel campione:

- circa l'83% di esse (24 società) ha fornito informazioni sulla frequenza del reporting dell'OdV programmato verso l'organo di gestione ed in particolare delle stesse:
 - circa il 17% (4 società) ha previsto un reporting annuale;
 - circa il 54% (13 società) ha previsto un reporting semestrale;
 - 1 società ha previsto un reporting trimestrale;
 - circa il 21% (5 società) ha previsto un reporting periodico;
 - 1 società ha previsto un reporting continuativo, senza specificare la frequenza delle relazioni;
- circa il 72% (21 società) delle società ha fornito informazioni sulla frequenza del reporting dell'OdV programmato verso l'organo di controllo (Collegio Sindacale o organo equivalente) ed in particolare:
 - circa il 29% delle stesse (6 società) ha previsto un reporting annuale;
 - circa il 52% (11 società) ha previsto un reporting semestrale;
 - 1 società ha previsto un reporting trimestrale;
 - circa il 14% (3 società) ha previsto un reporting periodico, senza specificare la frequenza delle relazioni.

In aggiunta, tra le 29 società MEF incluse nel campione, due di esse hanno previsto un reporting dell'OdV al Magistrato³³ Delegato della Corte dei Conti.

4.3 Budget dell'Organismo di Vigilanza

Dall'analisi dei documenti e delle informazioni disponibili per le 25 società MEF incluse nel campione che hanno pubblicato il Modello sul proprio sito istituzionale è emerso che:

- circa l'80% (20 società) ha informato dell'attribuzione di un budget all'OdV ed in particolare:
 - nel 50% dei casi (10 società) è stato specificato che il budget debba essere approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - nel 50% dei casi (10 società) non sono fornite informazioni sull'organo che approva il budget.

Inoltre, 4 società hanno informato circa la facoltà dell'OdV di richiedere eventuali ampliamenti del budget per specifiche esigenze.

4.4 Durata dell'incarico e possibilità di revoca

Con riferimento alle 29 società MEF incluse nel campione, è emerso che circa il 79% delle stesse (23 società) ha fornito informazioni in merito alla durata dell'incarico all'OdV. In particolare, di esse:


- il 52% (12 società) ha indicato una durata in carica dell'OdV pari a tre anni;
- circa il 39% (9 società) ha indicato una durata in carica dell'OdV pari a quella del CdA;
- 1 società ha indicato una durata in carica dell'OdV pari ad un anno;
- 1 società non ha fornito ulteriori informazioni in merito.

Dai risultati dell'analisi si evince che circa il 66% delle società (19 società), tra quelle incluse nel campione, ha trattato la revoca dall'incarico ed in particolare (**Appendice - Grafico 7**):

- nel 74% dei casi (14 società) specificandone le possibili cause che possono determinare la revoca del componente dell'OdV;
- nel 26% dei casi (5 società) non specificando espressamente le cause che potrebbero giustificare la revoca dei componenti dell'OdV.

33 | L'art. 12 della L. n. 259/1958 prevede che il controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici, ai quali l'Amministrazione dello Stato contribuisce con apporto al patrimonio (in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria), è esercitato da un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

Appendice - Grafico 7: Indicazione delle cause di revoca dell'OdV



Secondo quanto è emerso dall'analisi, tra le principali casistiche per cui i membri dell'Organismo di Vigilanza potrebbero essere revocati sono da citare, tra le altre, le seguenti:


- *manca, o perdita sopravvenuta, dei requisiti di professionalità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione;*
- *sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero l'interdizione, l'inabilitazione, la dichiarazione di fallimento, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;*
- *sentenza di condanna o provvedimento di condanna in sede amministrativa, anche non definitivi, emessi a carico della società in relazione ai reati previsti dal Decreto da cui risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;*
- *grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello.*

4.5 Informazioni e Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Dai risultati dell'indagine è emerso che delle 29 società MEF incluse nel campione di riferimento, il 90% (26 società) ha fornito le seguenti informazioni in merito ai canali per trasmettere segnalazioni all'Organismo di Vigilanza (**Appendice - Grafico 8**)³⁴:

- circa il 96% di esse (23 società) ha fornito un indirizzo e – mail specifico creato ad hoc;
- circa il 63% di esse (15 società) ha fornito un indirizzo di posta;
- 1 società ha indicato la intranet aziendale quale mezzo per effettuare le segnalazioni.
- circa l'8% di esse (2 società) ha indicato un numero di Fax quale mezzo per effettuare le segnalazioni.

Appendice - Grafico 8: Tipologia di canale previsto per le segnalazioni all'OdV



³⁴ Si rammenta che i canali informativi verso l'OdV sono, spesso, impiegati dalle società congiuntamente.

5. Informativa relativa alla c.d. normativa Anticorruzione

La Legge 190/2012, oltre ad includere nel novero dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 la fattispecie della corruzione tra privati, ha introdotto alcune importanti novità per gli Enti Pubblici, ma anche per gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Le disposizioni in essa contenute, insieme al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla Civit (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione o A.N.AC.) ed unitamente ad ulteriori disposizioni in materia di Trasparenza dettate dal D.Lgs. 33/2013 – accompagnate da alcuni documenti esplicativi emessi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - hanno comportato infatti la definizione di misure specifiche in materia di anticorruzione (documentazione di appositi Piani di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), auspicabilmente integrate con il Modello 231 (ove definito) e la previsione di specifiche misure di pubblicità su atti ed informazioni rilevanti (sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”).

Di recente, il D. Lgs. 97/2016 - elaborato in attuazione della delega di cui all’art. 7 della L. 124/2015 - in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ha modificato la L. 190/2012 e il D. Lgs.33/2013.

Le principali misure introdotte afferiscono ai seguenti aspetti:

- a. *l’ambito oggettivo* di applicazione: viene ridefinito ed ampliato l’ambito oggettivo del D. Lgs. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, ma volto ad assicurare la libertà di accesso (cd. accesso civico), da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, la disciplina del D. Lgs. 33/2013 applicabile alle Pubbliche Amministrazioni (ex D. Lgs. 165/2001) si applica anche, “in quanto compatibile”:

- agli **enti pubblici economici** e agli **ordini professionali**;
 - alle **società in controllo pubblico** fatte salve le società quotate;
 - alle **associazioni**, alle **fondazioni** e agli **enti di diritto privato** comunque denominati.
- b. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione: si prevede la **soppressione dell’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (“PTTI”)**, demandando a ciascuna Pubblica Amministrazione il compito di indicare, in un’apposita sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (“PTPC”) i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
 - c. *Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*: la nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a favorire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Il termine entro il quale i soggetti destinatari della normativa tenuti all’applicazione delle nuove disposizioni introdotte con il D. Lgs. 97/2016 ed assicurare l’effettivo esercizio del diritto accesso è stato fissato nel **23 dicembre 2016** (sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo). Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 9-bis del D. Lgs. 33/2013, introdotto dal D. Lgs. 97/2016 acquistano efficacia dal **23 giugno 2017** (un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo).


I documenti analizzati ai fini delle presenti analisi afferiscono all’anno 2015, conseguentemente non tengono in considerazione le modifiche sopraccitate.

5.1 Istituzione della sezione “Amministrazione Trasparente”

Dall’analisi condotta nell’ambito delle 29 società MEF incluse nel campione di riferimento è emerso che (Appendice - Grafico 9):

- circa il 79% (23 società) ha provveduto all’istituzione della sezione “Amministrazione Trasparente” nel proprio sito istituzionale;
- circa il 21% (6 società) non ha fornito informazioni in merito³⁵.

Appendice - Grafico 9: Istituzione della sezione Amministrazione Trasparente



5.2 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)

a. Adozione e pubblicazione del PTPC

Dalle informazioni rese pubbliche dalle 29 società MEF incluse nel campione di riferimento è emerso che:

- circa il 72% (21 società) ha fornito informazioni circa l’adozione di un PTPC, previsto dalla Legge 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione. Di esse il 19% (4 società) ha informato circa l’integrazione tra il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il relativo Modello 231;
- circa il 28% (8 società) non ha fornito informazioni in merito.

Inoltre, delle 21 società MEF che hanno provveduto a dare informativa in argomento, al momento di svolgimento delle analisi tutte le società hanno reso pubblico sul proprio sito istituzionale il proprio PTPC.

b. Orizzonte temporale del PTPC

Con riguardo all’orizzonte temporale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, dalle informazioni disponibili delle 21 società MEF che hanno reso pubblico il relativo documento è emerso che:

- circa il 95% (20 società) ha fornito informazioni in merito, specificando che l’orizzonte temporale è pari a tre anni;
- 1 società ha fornito informazioni in merito, specificando che l’orizzonte temporale è pari a due anni.

35 | L’istituzione di un’apposita sezione nel sito istituzionale è prevista dall’art. 9 c.1 del D.Lgs. 33/2013: “Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Amministrazione trasparente».” Si precisa che la legge n. 190 del 2012 (art.1 comma 34) estende l’applicazione della disciplina della trasparenza di cui sopra, alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea” e con riferimento alle informazioni contenute nei commi da 15 a 33 del medesimo articolo.

c. Canali di segnalazione delle eventuali violazioni del PTPC

Relativamente all'istituzione di canali di segnalazione ad hoc per le eventuali violazioni del PTPC, dall'analisi condotta nell'ambito delle 21 società MEF che hanno reso disponibile il relativo documento, è emerso che:

- circa il 95% (20 società) ha menzionato l'istituzione di appositi canali;
- 1 società non ha fornito informazioni in merito.

Delle 20 società MEF che hanno comunicato l'istituzione di specifici canali di segnalazione è emerso che (Appendice - Grafico 10):

- circa il 75% delle società (15 società) ha istituito un indirizzo e-mail specifico;
- circa il 40% delle società (8 società) ha previsto un indirizzo postale creato ad hoc;
- circa il 20% delle società (4 società) ha istituito un indirizzo PEC specifico;
- circa il 10% delle società (2 società) ha indicato la possibilità di effettuare segnalazioni verbalmente al proprio diretto superiore;
- circa il 10% delle società (2 società) ha istituito un numero di fax;
- circa il 5% delle società (1 società) hanno indicato il sito web aziendale quale mezzo per effettuare le segnalazioni.


Dalle 20 società MEF che hanno fornito informazioni circa il canale prescelto per la segnalazione di eventuali violazioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato, è inoltre emerso che:

- circa il 15% (3 società) prevede che sia lo stesso canale per le violazioni del Modello 231;
- circa il 65% (13 società) prevede un canale diverso da quello per le violazioni del Modello 231;
- circa il 20% (4 società) non fornisce informazioni in merito.

Con specifico riguardo alla possibilità di effettuare segnalazioni "anonime", dall'analisi condotta e relativamente alle 20 società che hanno fornito informativa in tema di segnalazioni è emerso che:

- circa il 95% (19 società) ammette la possibilità di effettuare segnalazioni anonime;
- 1 società non ha fornito informazioni in merito.

Appendice - Grafico 10: Canali di segnalazione delle violazioni del Piano




5.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

a. Nomina del Responsabile della Corruzione (RPC)

Con specifico riguardo alla nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dalle informazioni rese pubbliche dalle 29 società MEF incluse nel campione di riferimento è emerso che (Appendice - Grafico 11):

- circa il 72% (21 società) ha fornito informativa sulla nomina di un RPC;
- circa il 28% (8 società) non ha fornito informazioni in merito.

Appendice - Grafico 11: Informativa sulla nomina del RPC



b. Ruolo ricoperto nell'organizzazione

Delle 21 società MEF che hanno fornito informativa circa l'avvenuta nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- circa l'86% di esse (18 società) ha indicato il ruolo ricoperto nella società;
- circa il 14% (3 società) non ha fornito informazioni in merito al ruolo ricoperto nell'organizzazione dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In particolare (**Appendice - Grafico 12**), nei casi in cui è stato indicato il ruolo ricoperto dal RPCT nella società dall'RPCT (18 società):

- nel 50% (9 società) ricopre il ruolo di Internal Audit, in 1 caso il Responsabile Internal Audit è anche responsabile della Sicurezza;
- nell'11% (2 società) ricopre il ruolo di Direttore Affari Legali e Societari;
- nell'11% (2 società) ricopre il ruolo di Responsabile della funzione Segreteria e Supporto Organi Societari;
- in 1 caso il RPC ricopre il ruolo di Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale;
- in 1 caso il RPC ricopre il ruolo di Responsabile Unità Qualità, Normativa e Sicurezza;
- in 1 caso il RPC ricopre il ruolo di Responsabile dell'Area Progetti;
- in 1 caso il RPC ricopre il ruolo di Coordinatore di Staff di Controllo di Gestione;
- in 1 caso il RPC ricopre il ruolo di Consigliere del CdA.

Appendice - Grafico 12: Ruolo ricoperto nell'organizzazione dal RPC




In 6 società il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è anche uno dei membri dell'OdV.

c. Coincidenza del RPC con il Responsabile della Trasparenza

Con riguardo alla possibilità di coincidenza del RPC con il Responsabile della Trasparenza, dall'analisi condotta nell'ambito delle società MEF incluse nel campione di riferimento e con riferimento alle realtà che hanno comunicato la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (21 società) è emerso che (Appendice - Grafico 13):

Appendice - Grafico 13: Coincidenza RPC/Responsabile della Trasparenza



- circa il 71% (15 società) prevede che il RPC sia anche il Responsabile della Trasparenza;
- circa il 24% (5 società) prevede che il ruolo di Responsabile della Trasparenza sia attribuito ad un soggetto diverso dal RPC;
- 1 società non fornisce informazioni in merito.

d. Interazione con l'OdV e gli altri organi societari

Riguardo all'interazione con organi societari, dall'analisi delle informazioni disponibili è emerso che, con riferimento alle 21 società MEF incluse nel campione che comunicano la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- circa il 76% (16 società) esplicita la previsione di un'interazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione con gli organi societari;
- circa il 24% delle società (5 società) non fornisce informazioni in merito.

In particolare, delle 16 società MEF che forniscono informativa in merito:

- circa il 25% (4 società) prevede un reporting annuale del RPCT all'OdV;
- circa il 31% (5 società) prevede un reporting periodico del RPCT all'OdV;
- circa il 13% (2 società) prevede un reporting periodico del RPCT all'OdV nonché un reporting del RPCT annuale al Consiglio di Amministrazione;
- 1 società prevede un reporting semestrale del RPCT all'OdV;
- 1 società prevede un reporting ad evento del RPCT all'OdV;
- 1 società prevede un reporting periodico del RPCT all'OdV e al Collegio Sindacale, un reporting del RPCT semestrale al Consiglio di Amministrazione, nonché un reporting del RPCT ad evento al Magistrato della Corte dei Conti;
- 1 società prevede un reporting del RPCT annuale all'OdV ed al Collegio Sindacale, nonché un reporting del RPCT semestrale al Consiglio di Amministrazione;
- 1 società prevede un reporting del RPCT semestrale all'OdV, al Dirigente Preposto ed all'Internal Audit.



Contatti

Nicola Monti

Partner
Risk Assurance Leader
02 66720573
nicola.monti@it.pwc.com

Massimiliano Pizzardi

Associate Partner
Risk Assurance
02 66720500
massimiliano.pizzardi@it.pwc.com